

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

18° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MARZO 2002

Presidenza del presidente NOVI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1041) TRAVAGLIA ed altri: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3
PONZO (FI), relatore	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Unione Democristiana e di Centro: UDC; CCD-CDU-DE; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 13,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1041) TRAVAGLIA ed altri: Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1041.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta dal Presidente del Senato e quindi riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ponzo.

PONZO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, propongo di acquisire *l'iter* già svolto alla nuova fase procedurale, nonchè i pareri già resi dalla 1^a, dalla 5^a e dalla 8^a Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Propongo di assumere, quale testo base per il seguito dell'*iter* nella nuova sede, quello già approvato in sede referente, come modificato, coordinato, con l'inserimento delle rubriche.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Poichè nessuno chiede di fissare un termine per la presentazione di emendamenti, passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge, nel testo derivante dall'esame già svolto in sede referente, come modificato, coordinato, con l'inserimento delle rubriche.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

E' approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

E' approvato.

I lavori terminano alle ore 14.

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1041

d'iniziativa dei senatori TRAVAGLIA, RIZZI, DE CORATO, AZZOLLINI

Norme per il finanziamento di lavori destinati all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in Milano, ed altri interventi

Art. 1.

(Ristrutturazione e allestimento della sede dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale in Milano)

1. Per la ristrutturazione e l'allestimento dell'immobile destinato all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, istituita ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 2000, è autorizzata a favore del comune di Milano la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003, 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

(Completamento della diga foranea di Molfetta)

1. Per la realizzazione dei lavori di completamento, banchinamento, dragaggio e di raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, è autorizzato a favore del comune di Molfetta un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002. A tal fine il comune medesimo è autorizzato a contrarre mutui utilizzando le quote del limite di impegno ad esso attribuito.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 3.

(Realizzazione del Museo della Memoria in Bologna)

1. Al comune di Bologna è assegnata la somma di 500.000 euro per l'anno 2002 a titolo di ulteriore contributo da destinare alla realizzazione del «Museo della Memoria».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4.

(Prevenzione del fenomeno del randagismo)

1. Al fine della prevenzione del fenomeno del randagismo, per la realizzazione di un piano nazionale di sterilizzazioni degli animali d'affezione ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2002.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, individua, tenendo conto dei dati regionali, le aree maggiormente interessate dal fenomeno del randagismo e conseguentemente ripartisce, in base alle priorità emerse, i fondi di cui al comma 1.

3. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 750.000 euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

